

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1325 del 16/03/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: LA PIZZA + 1 SPA. ATTIVITÀ: "PRODUZIONE PIZZE PRECOTTE E CONFEZIONAMENTO PRODOTTI ALIMENTARI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PODENZANO, VIA GALILEO GALILEI 11/13, LOC. I CASONI DI GARIGA.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1405 del 16/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sedici MARZO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: LA PIZZA + 1 SPA.

ATTIVITÀ: "PRODUZIONE PIZZE PRECOTTE E CONFEZIONAMENTO PRODOTTI ALIMENTARI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PODENZANO, VIA GALILEO GALILEI 11/13, LOC. I CASONI DI GARIGA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;

la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);

Richiamata:

- la determinazione dirigenziale Det-Amb. n. 1916 del 27/04/2020 con la quale è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta LA PIZZA + 1 S.P.A. - P.I. 01200110334, (provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione Valnure e Valchero n. 617 del 07/05/2020, trasmesso con nota prot. n. 5572 del 07/05/2020, acquisito agli atti Arpae prot. n. 67263 in pari data), per l'attività di "produzione pizze precotte e confezionamento prodotti alimentari", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Podenzano (PC), Loc. I Casoni di Gariga, via Galileo Galilei n. 11/13, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in ordine all'impatto acustico;
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione allo scarico* di acque reflue industriali in pubblica fognatura, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta LA PIZZA + 1 S.P.A. (P.I. 01200110334), trasmessa dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con nota prot. n. 16870 del 15/12/2021, acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 192348 in pari data, per l'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale Det-Amb n. 1916 del 27/04/2020, per l'attività di "produzione pizze precotte e confezionamento prodotti alimentari", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Podenzano (PC), Loc. I Casoni di Gariga, via Galileo Galilei n. 11/13, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n. 152/2006, (*modifica sostanziale*);
 - comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene l'impatto acustico, (*modifica sostanziale*);
 - *autorizzazione allo scarico* di acque reflue industriali in pubblica fognatura, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (*proseguimento senza modifiche*);
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 201044 del 31/12/2021;

Considerato che:

- con nota prot. n. 15 del 03/01/2022 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale);
- con nota prot. n. 9532 del 21/01/2022 questo SAC ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 19116 del 07/02/2022 la Ditta ha prodotto la documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. n. 22706 dell'11/02/2022 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le integrazioni prodotte dalla ditta, differendo i termini per rendere le proprie determinazioni;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, (rif. Attività n. 11 del 09/03/2022 Sinadoc 33689/2021) risulta che:

- sono previste le seguenti modifiche relative agli impianti emissivi:
 - il forno dedicato alla cottura delle pizze e correlato alle emissioni E51 ed E51bis verrà dislocato al posto del forno correlato alle emissioni E42 ed E42bis, le quali verranno dismesse;
 - sarà installato un nuovo forno elettrico per la produzione di pinse; all'impianto sarà correlata la futura emissione denominata E79 "Forno tunnel 370 kW";
 - sarà installato un impianto di abbattimento degli odorigeni che possono eventualmente generarsi dal locale "depuratore", generando una nuova emissione convogliata in atmosfera denominata E80 "Scrubber depuratore"; dal momento che l'impianto di depurazione risulta avere una potenzialità inferiore a 10000 AE sia lo stesso sia la linea fanghi rientrano tra gli impianti ad emissioni scarsamente rilevanti (rispettivamente lettere p) e p) bis della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06), pertanto, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, non sono soggetti ad autorizzazione;
 - sarà installata una nuova torre evaporativa associata ai processi di raffreddamento (nuova emissione di vapore acqueo denominata E81);
- la Ditta dichiara che le modifiche previste non comportano variazioni del ciclo produttivo autorizzato e non comportano una modifica qualitativa e quantitativa delle materie prime;
- viene stimato che il completamento degli impianti già autorizzati e la relativa messa in esercizio avverrà entro la fine del 2022;

Atteso che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 85123 del 07/02/2022 (prot. Arpae n. 20288 del 08/02/2022) - Azienda USL di Piacenza: parere

favorevole, con prescrizione;

- nota prot. n. 28498 del 21/02/2022 - Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza- Distretto di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni, relativamente alla matrice emissioni in atmosfera;
- nota prot. n. 2099 del 28/02/2022 (prot. Arpae n. 33227 del 28/02/2022) - Comune di Podenzano: parere favorevole relativamente alle matrici "emissioni in atmosfera" e "rumore";

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale - modifica sostanziale della D.D. Det-Amb n. 1916 del 27/04/2020 - a favore della ditta LA PIZZA + 1 S.P.A. (P.I. 01200110334), con sede legale in Podenzano (PC), via Galileo Galilei n. 11/13, per l'attività di "produzione pizze precotte e confezionamento prodotti alimentari", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Podenzano (PC), Loc. I Casoni di Gariga, via Galileo Galilei n. 11/13, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione allo scarico*, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
2. **di stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 – forno rotor 70 kW

Portata massima	800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³

*Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E1 BIS – aspirazione calore forno ROTOR 70 kW

Portata massima	500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti Nebbie di oli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 – estrazione aria da capannone

EMISSIONE N. E6 – estrazione aria da capannone

EMISSIONE N. E7 – estrazione aria da capannone**EMISSIONE N. E8 – estrazione aria da capannone****EMISSIONE N. E9 – forno tunnel 770 kW**

Portata massima	2200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti polveri*	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)*	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)*	35 mg/Nm ³
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³

*Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E10 – forno tunnel 770 kW

Portata massima	2200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti polveri*	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)*	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)*	35 mg/Nm ³
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³

*Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E11 – LAVATEGLIE

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti polveri*	5 mg/Nm ³
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E12 – LAVATEGLIE

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti polveri*	5 mg/Nm ³
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E13 – caldaia riscaldamento acqua 205 kW

Portata massima	200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E14 – caldaia riscaldamento acqua 180 kW

Portata massima	200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E15 – gruppo elettrogeno (solo in caso di emergenza) 250 kW**EMISSIONE N. E16 – generatore di vapore 175 kW**

Portata massima	450 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E17 – torre evaporativa capannone pizze

Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	4,5 m

EMISSIONE N. E18 – lavacarelli/bacinelle

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti Nebbie di oli	5 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E19 – estrazione zona lavaggio pizze

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti Nebbie di oli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E20 – estrazione ambiente officina 1

EMISSIONE N. E21 – pompa del vuoto confezionamento pizze

Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	3 m

EMISSIONE N. E22 – pompa del vuoto confezionamento pizze

Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	3 m

EMISSIONE N. E23 – pompa del vuoto confezionamento pizze

Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	3 m

EMISSIONE N. E24 – pompa del vuoto confezionamento pizze

Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	3 m

EMISSIONE N. E31 – silos farina

Portata massima	1800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti polveri	10 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	Filtro a cartucce

EMISSIONE N. E32 – silos farina

Portata massima	1800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti polveri	10 mg/Nm ³

Sistema abbattimento:	Filtro a cartucce
EMISSIONE N. E33 – torre evaporativa	
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	14 m
EMISSIONE N. E34 – motopompa antincendio (solo in caso di emergenza)	
EMISSIONE N. E35 – sfiato serbatoio azoto	
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	2,5 m
EMISSIONE N. E36 – estrazione zona lavaggio	
EMISSIONE N. E37 – lavacarelli/bacinelle	
Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
EMISSIONE N. E38 – estrazione zona lavaggio	
EMISSIONE N. E39 – aspirazione zona impasti	
Portata massima	12000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
polveri	10 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	Filtro a cartucce
EMISSIONE N. E39BIS – aspirazione zona impasti	
Portata massima	12000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
polveri	10 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	Filtro a cartucce
EMISSIONE N. E40 – gruppo elettrogeno (solo in caso di emergenza) 250 kW	
EMISSIONE N. E43 – forno di cottura 70 kW	
Portata massima	800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;	
EMISSIONE N. E43 bis – aspirazione calore forno di cottura 70 kW	
Portata massima	500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³
EMISSIONE N. E44 – forno di cottura 70 kW	
Portata massima	800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa degli inquinanti polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E44 bis – aspirazione calore forno di cottura 70 kW

Portata massima	500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti Nebbie di oli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E45 – forno di cottura 70 kW

Portata massima	800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E45 bis – aspirazione calore forno di cottura 70 kW

Portata massima	500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti Nebbie di oli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E46 – forno di cottura 70 kW

Portata massima	800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E46 bis – aspirazione calore forno di cottura 70 kW

Portata massima	500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti Nebbie di oli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E47 – forno di cottura 70 kW

Portata massima	800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E47 bis – aspirazione calore forno di cottura 70 kW

Portata massima	500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno

Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti Nebbie di oli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E48 – forno di cottura 70 kW

Portata massima	800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E48 bis – aspirazione calore forno di cottura 70 kW

Portata massima	500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti Nebbie di oli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E49 – forno di cottura 70 kW

Portata massima	800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E49 bis – aspirazione calore forno di cottura 70 kW

Portata massima	500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti Nebbie di oli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E50 – forno rotor 70 kW

Portata massima	800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti polveri*	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)*	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)*	35 mg/Nm ³
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³

*Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E50 BIS – aspirazione calore forno ROTOR 70 kW

Portata massima	500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	8 m

EMISSIONE N. E51 – forno rotor 110 kW

Portata massima	800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nm ³

Ossidi di zolfo (SO₂) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E51 BIS – aspirazione calore forno ROTOR 110 kW

Portata massima 500 Nm³/h
Durata massima giornaliera 24 h/g
Durata massima annua 255 gg/anno
Altezza minima 8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti
Nebbie di oli 5 mg/Nm³

EMISSIONE N. E52 – forno rotor 110 kW

Portata massima 800 Nm³/h
Durata massima giornaliera 24 h/g
Durata massima annua 255 gg/anno
Altezza minima 8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti
polveri 5 mg/Nm³
Ossidi di azoto (NO₂) 350 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (SO₂) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E52 BIS – aspirazione calore forno ROTOR 110 kW

Portata massima 500 Nm³/h
Durata massima giornaliera 24 h/g
Durata massima annua 255 gg/anno
Altezza minima 8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti
Nebbie di oli 5 mg/Nm³

EMISSIONE N. E53 – forno rotor 110 kW

Portata massima 800 Nm³/h
Durata massima giornaliera 24 h/g
Durata massima annua 255 gg/anno
Altezza minima 8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti
polveri 5 mg/Nm³
Ossidi di azoto (NO₂) 350 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (SO₂) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E53 BIS – aspirazione calore forno ROTOR 110 kW

Portata massima 500 Nm³/h
Durata massima giornaliera 24 h/g
Durata massima annua 255 gg/anno
Altezza minima 8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti
Nebbie di oli 5 mg/Nm³

EMISSIONE N. E59 – generatore di vapore 350 kW

Portata massima 800 Nm³/h
Durata massima giornaliera 24 h/g
Durata massima annua 255 gg/anno
Altezza minima 8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti
polveri 5 mg/Nm³
Ossidi di azoto (NO₂) 350 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (SO₂) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E62 – silos farina

Portata massima 1800 Nm³/h
Durata massima giornaliera 8 h/g
Durata massima annua 255 gg/anno
Altezza minima 8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti
polveri 10 mg/Nm³

Sistema abbattimento: Filtro a cartucce

EMISSIONE N. E69 – caldaia 170 kW

Portata massima	400 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	5 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E70 – caldaia 170 kW

Portata massima	400 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	5 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E71 – aspirazione pompe del vuoto confezionamento focacce

Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	8 m

EMISSIONE N. E72 – aspirazione aria di confezionamento in atmosfera protettiva

Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	8 m

EMISSIONE N. E73 – torrino di estrazione per ricambio aria locale climatizzatori

EMISSIONE N. E74 – torrino di estrazione per ricambio aria locale climatizzatori

EMISSIONE N. E75 – torrino di estrazione per ricambio aria locale climatizzatori

EMISSIONE N. E76 – torrino di estrazione per ricambio aria locale climatizzatori

EMISSIONE N. E77 – torrino di estrazione per ricambio aria locale climatizzatori

EMISSIONE N. E78 – torrino di estrazione per ricambio aria locale celle raffreddamento

EMISSIONE N. E79 – forno tunnel 370 kW elettrici

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti Nebbie di oli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E80 scrubber depuratore – scarsamente rilevante ex art. 272 comma 1

EMISSIONE N. E81 – torre evaporativa

Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	255 gg/anno
Altezza minima	14 m

- Fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E1, E13, E14, E16, E43, E44, E45, E46, E47, E48, E49, E51, E52, E53, E59, E69 ed E70 il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni, essendo utilizzato come combustibile gas naturale di rete (cd metano);
- Fermo restando il rispetto dei limiti di concentrazione degli inquinanti polveri, Ossidi di azoto e Ossidi di zolfo fissati per E9, E10 ed E50 il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni miranti alla ricerca di tali inquinanti, essendo utilizzato come combustibile gas naturale di rete (cd metano);
- Fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E62 il gestore può non effettuare monitoraggi a detta emissione, purché venga prestata particolare attenzione alla manutenzione del relativo sistema di abbattimento che deve essere mantenuto in perfetta efficienza;

- d) i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica);
- e) i camini di emissione E1, E1bis, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E16, E18, E19, E31, E32, E37, E39, E39bis, E43, E43bis, E44, E44bis, E45, E45bis, E46, E46bis, E47, E47bis, E48, E48bis, E49, E49bis, E50, E51, E51bis, E52, E52bis, E53, E53bis, E59, E69, E70, E79 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed s.m.i.;
- f) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- g) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- **portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione:** UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità - vapore acqueo (H₂O):** UNI EN 14790:2017
 - **polveri:** UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
 - **ossidi di azoto:** UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **monossido di carbonio:** UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
 - **ossidi di zolfo:** UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici), ISTISAN 98/02 d.m. 25/08/2000 all.1;
 - **nebbie di oli:** campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759, campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026 o campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011;
 - **sostanze alcaline:** campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 7401;
- h) Per i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione: metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati; altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati;
- i) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- j) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata va confrontata con il valore limite di emissione nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla compromissione del campione ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e sottostima dello stesso. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative;
- k) I risultati analitici dei monitoraggi devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- l) il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- m) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;

- n) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1bis, E9, E10, E11, E12, E18, E19, E31, E32, E37, E39, E39bis, E43bis, E44bis, E45bis, E46bis, E47bis, E48bis, E49bis, E50, E51bis, E52bis, E53bis ed E79 devono avere una frequenza almeno annuale;
- o) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo, ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- p) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato degli impianti da cui si originano, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare al ST di Arpae di Piacenza l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli monitoraggi. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per il gestore di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, al ST di Arpae di Piacenza della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

- q) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione e sostituzione degli stessi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- r) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
- s) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 (entro le otto ore successive), indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- t) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati e di quelli già autorizzati e non ancora realizzati non può superare un mese;
- u) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati e di quelli già autorizzati e non ancora realizzati al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- v) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincida con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- w) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno un monitoraggio all'emissione E79 mirante alla verifica del rispetto dei limiti fissati ed alla determinazione della concentrazione dei Composti organici volatili espressi come Ctot utilizzando il metodo UNI EN 12619:2013;

3.. di stabilire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, il rispetto, nel pozzetto di prelievo fiscale, dei limiti di cui alla colonna "scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

4. di impartire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:

- a) il pozzetto di campionamento fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del

servizio di fognatura e depurazione;

- b) devono essere realizzate tutte le parti dell'impianto così come proposte nel progetto allegato all'istanza comprese quelle indicate come "possibilità";
- c) l'impianto deve essere gestito in modo scrupoloso, attivando e mantenendo sempre funzionanti tutti i previsti meccanismi di controllo, anche automatico, del sistema di depurazione;
- d) dovrà essere comunicato l'orario di scarico per permettere i controlli da parte degli organi di controllo;
- e) il numero di AE dello scarico non dovrà mai superare la potenzialità massima di progetto dell'impianto;
- f) non deve essere superato il volume giornaliero massimo scaricabile pari a mc. 107;
- g) non deve essere superato il volume annuo massimo scaricabile pari a mc. 27100;
- h) il limite di emissione di cui alla precedente lettera g. non potrà in alcun caso essere conseguito mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- i) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- j) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento di tutti i manufatti dell'impianto di trattamento e depurazione sia della prima che della seconda fase. La corretta e scrupolosa gestione di tutto l'impianto dovrà prevedere lo svolgimento di controlli periodici che ne attestino il corretto funzionamento;
- k) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di depurazione; con opportuna periodicità dovranno essere asportati i fanghi, le sabbie e le emulsioni ed i prodotti della grigliatura dal sistema di depurazione al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- l) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione o avaria alle condotte fognarie interne, ovvero cessazione del funzionamento dello stesso impianto di depurazione, la ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Podenzano, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 2. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

5. di fare salvo che:

- stante la presenza di torri evaporative, deve essere ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 828/2017 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi;
- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di depurazione o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

6. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

7. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. SUAP dell'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro

necessario previsti dalla legge per il caso di specie;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero;

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;

- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;

- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;

- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.